



# **Comune di Monte Argentario**

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

**ORIGINALE**

## **DETERMINAZIONE DIP. 2 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Numero 607 del 19-09-2023

**Oggetto: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 22-08-2023  
OSSERVAZIONI ZONE BOSCHIVE**

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 07/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e la delibera Giunta Comunale n. 22 del 07/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023-2025;

**IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II – GESTIONE DEL TERRITORIO E ASSETTO URBANO**

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 28 del 29/08/2023 con cui si conferisce l'incarico dirigenziale ad interim – Dipartimento II – Gestione del Territorio e Assetto Urbano – Area Pianificazione Territoriale, all'Arch. Bengasi Fiorini Michele.

**PREMESSO** che:

- il Comune di Monte Argentario è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2002 e di Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.03.2012, ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2005 recante "*Norme per il governo del territorio*";
- ai sensi e per gli effetti della succitata L.R. 1/2005 il Comune ha successivamente approvato una serie di varianti urbanistiche, ed in particolare la Variante GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO, relativa alla individuazione delle aree idonee alla realizzazione di piscine pertinenziali, recante anche modifiche normative alle Norme di Attuazione, definitivamente approvata con DCC n. 44 del 21/11/2019, pubblicata sul BURT n. 51 del 18/12/2019;

**DATO ATTO CHE:**

- a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico di Monte Argentario, la Regione Toscana con Deliberazione n. 37 del 27 marzo 2015 del Consiglio Regionale, ha approvato (ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio) l'Atto di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di **Piano Paesaggistico Regionale**;

- fra gli elaborati che costituiscono il PIT regionale, con valenza di piano paesaggistico, è in particolare ricompreso l'**Elaborato 7b** denominato: "*Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice*", nel quale, al **punto 1**, relativo alla metodologia di indagine, viene chiarito che, con riferimento alla rappresentazione cartografica delle aree tutelate per legge ex art.142, il Codice conferisce tale competenza al MiBACT e alle Regioni congiuntamente;

- il medesimo **Elaborato 7b**, al **punto 8**, nella parte relativa alle aree boscate chiarisce che: "*Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice i territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, così come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 39/2004 e s.m.i.*". Al successivo punto 8.4 viene altresì chiarita la natura: "*ricognitiva*", della cartografia allegata al PIT, redatta sulla base della carta dell'Uso del Suolo 2010 scala 1:10.000 e rinviando pertanto al Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. 48/R/2003, art. 2) le modalità per la concreta individuazione delle aree assimilabili a bosco, precisando pertanto la necessità di: "*una verifica puntuale in campo, o con altri strumenti di telerilevamento, per il riconoscimento dei requisiti di età e densità di copertura tali da renderle assimilabili a bosco o per la loro esclusione*";

#### RISCONTRATO CHE:

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 39/2000, il bosco viene definito, al comma 1 come: "*qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete*".

- Al comma 2, relativo alla determinazione dell'estensione dell'area boscata: "*non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri*";

- Al comma 3, relativo al tempo in cui viene a costituirsi l'area boscata si chiarisce che sono tali: "*le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio*";

- Al comma 4, relativo alle caratteristiche delle "*formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento*";

- Al comma 5, relativo alle esclusioni dalla nozione di area boscata, ovvero:

a) *i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;*

b) *gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;*

c) *le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.*

- Al comma 6, relativo alla identificazione della vegetazione forestale che rinvia all'Allegato A della stessa legge 39/2000;

- Ai sensi dell'art. 2 del DPGR 48/2003, ai fini della delimitazione dell'area boscata, ai commi 1, 2, e 3 si rinvia al predetto art. 3 della legge regionale 39/2000, mentre al comma 5 viene precisata la modalità di determinazione del perimetro dell'area boscata considerando: "*i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree e nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri*";

- al comma 6, precisa che: "*il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o*

*insediamenti , oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40 per cento da quella avente copertura inferiore. Qualora il suddetto limite non sia facilmente riscontrabile con analisi visiva, si procede alla valutazione del diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri";*

- Ai sensi dell'art. 3 del DPGR 48/2003, vengono poi dettagliatamente definite le casistiche di esclusioni elencate al comma 5 del predetto art. 3 della legge forestale;

#### DATO ATTO CHE:

- nel vigente Regolamento urbanistico, alla tavola 02 sono state rappresentate aree tendenzialmente ascrivibili alla nozione di aree boscate per le quali risultano ad oggi vigenti una serie di disposizioni del Regolamento urbanistico, che limitano specifiche previsioni di trasformazione urbanistica edilizia;

- le motivazioni sottese a tale tipologia di limitazioni trae origine, a livello di disciplina comunale, dalla sussistenza di specifici beni ambientali da tutelare, fra i quali rientra certamente la nozione di bosco;

- come chiaramente evincibile dalla definizione di area boscata contenuta nella disciplina regionale, la nozione di area boscata, presenta carattere "dinamico", che non si presta ad una identificazione statica necessaria ai fini della corretta identificazione del regime dei suoli;

#### RITENUTO CHE:

- stante il carattere dinamico della nozione di area boscata, in astratto, possono sussistere situazioni locali nelle quali l'inclusione dell'area fra quelle riconducibili alle aree boscate possa essere stata travisata, fermo restando che:

- punto 1): Dal momento dell'istaurarsi su un'area, in un determinato momento, del vincolo di area boscata, la stessa RESTA boscata, anche nel caso venga meno la copertura arborea per motivi naturali o antropici;
- punto 2): Aree NON identificate come bosco, possono, nel tempo essere divenute boscate per il mero abbandono dei terreni ed il conseguente istaurarsi di una vegetazione forestale da oltre 15 anni;
- punto 3): Le aree ricondotte ad aree boscate, di cui alla Tavola 02, sono ad oggi, oggetto di una specifica disciplina d'uso, e pertanto sulle stesse continuano a trovare applicazione le pertinenti disposizioni del Regolamento Urbanistico che si riferiscono ad essa, salvo diverse determinazioni dell'organo comunale competente;
- punto 4): L'eventualità che una diversa delimitazione dell'area boscata, determini, per converso, anche una diversa modalità applicativa della disciplina della tavola 2, presupporrà una specifica ed ulteriore modifica e/o atto interpretativo della disciplina comunale di competenza del Consiglio Comunale;

#### RILEVATO CHE

- che a seguito della delibera di consiglio comunale n°31 del 12-08-2014 sono state presentate diverse istanze di deriperimetrazione ad oggi non istruite e per le quali, stante il carattere dinamico della nozione di area boscata, le stesse necessitano di essere ripresentate aggiornate all'attuale situazione in essere.
- stante il carattere dinamico della nozione di area boscata, è comunque opportuno avviare un processo di aggiornamento ed eventuale revisione della cartografica di quadro conoscitivo al fine di assicurare la massima rispondenza fra stato di fatto e previsioni urbanistiche;

PRESO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 22-08-2023 è stato:

- approvato l'avviso pubblico volto alla presentazione di contributi tecnici finalizzati ad una corretta delimitazione delle zone boscate come oggi rappresentate nel vigente regolamento urbanistico.

- ritenuto opportuno invitare, tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, delle osservazioni corredate da idonea documentazione tecnica atta a comprovare che talune aree ancorchè identificate, in base alle tavole del Regolamento urbanistico, come zone boscate ne vengano escluse, in tutto o in parte, in quanto non previste fra quelle boscate ai sensi della legge forestale toscana

## RITENUTO

di procedere alla pubblicazione dell'avviso approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 22-08-2023 per 45 giorni sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario invitando tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro e non oltre 45 giorni dalla sua pubblicazione, delle osservazioni al fine di chiedere che le aree di loro proprietà ricomprese nel vigente Regolamento urbanistico nelle zone boscate ne vengano escluse, in tutto o in parte, in quanto non previste fra quelle boscate risultanti dal Piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica oppure in quanto risultino, sotto il profilo forestale, che non siano mai state coperte da boschi.

All'osservazione dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnica necessaria, comprensiva delle dovute asseverazioni relative allo stato di fatto e di diritto dei luoghi atte a consentire all'Amministrazione comunale di valutare se sussistano i presupposti per procedere al suo accoglimento, procedendo, se opportuno, ai conseguenti aggiornamenti cartografici.

Visto l'art. 6 comma 1 lett. e) L. n. 241/90 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la responsabilità dei dirigenti, affidando agli stessi la presidenza, la responsabilità delle procedure d'appalto e la stipulazione dei relativi contratti;

Visto l'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Considerato che il sottoscritto Dirigente attesta la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n°267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata e riproposta.

2) di procedere alla pubblicazione dell'avviso approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 22-08-2023 per 45 giorni sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario invitando tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro e non oltre 45 giorni dalla sua pubblicazione, delle osservazioni al fine di chiedere che le aree di loro proprietà ricomprese nel vigente Regolamento urbanistico nelle zone boscate ne vengano escluse, in tutto o in parte, in quanto non previste fra quelle boscate risultanti dal Piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica oppure in quanto risultino, sotto il profilo forestale, che non siano mai state coperte da boschi.

All'osservazione dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnica necessaria, comprensiva delle dovute asseverazioni relative allo stato di fatto e di diritto dei luoghi atte a consentire all'Amministrazione comunale di valutare se sussistano i presupposti per procedere al suo

accoglimento, procedendo, se opportuno, ai conseguenti aggiornamenti cartografici.

3) Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l' Arch. Michele Bengasi Fiorini.

4) Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario del provvedimento.

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/00 e smi.

IL DIRIGENTE  
MICHELE BENGASI FIORINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.